



## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA AZIONE 1.3.2. - REGIONE TOSCANA

Versione N. 6 valida dal 04.05.2026

### INFORMAZIONI SU COMMERFIN SCPA

Sede legale in via Nazionale, n. 60 - 00184 Roma

Telefono 06/4725139 - Fax 06/4828497 - E-mail: [commerfin@confesercenti.it](mailto:commerfin@confesercenti.it) - sito internet: [www.commerfinscpa.it](http://www.commerfinscpa.it)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 620278 e codice fiscale n. 07574770587 - Numero di iscrizione all'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del d.lgs. 385/1993 (Tub): 22.

**La società non ha sedi periferiche.**

**Compilare, nel caso di offerta fuori sede, a cura del soggetto che entra in contatto con il cliente:**

*Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:*

Soggetto terzo: \_\_\_\_\_

nome e cognome: \_\_\_\_\_

indirizzo: \_\_\_\_\_

telefono: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

**Il presente foglio informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti da Commerfin Scpa. Si rimanda ai fogli informativi, alle guide, ai contratti ed ai documenti di sintesi predisposti da ciascun Istituto di Credito per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche prescelte dal Cliente.**

**Luogo e data**

**Timbro e firma del cliente per presa visione**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA AZIONE 1.3.2. - REGIONE TOSCANA CONCESSA DA COMMERFIN SCPA

L'attività di CommerFin consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche convenzionate, di finanziamenti bancari alle imprese socie (più avanti anche "clienti" o "imprese beneficiarie").

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso CommerFin, garantisce un'obbligazione altrui - imprese socie - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca convenzionata, per la propria quota della garanzia (Codice civile all'art.1936 e seguenti).

La garanzia prestata da CommerFin è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale (il "cliente") la Banca convenzionata provvede ad inviare al soggetto finanziato (il "cliente") richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di CommerFin per il versamento della garanzia.

La garanzia di CommerFin copre ordinariamente dal 30% all'80% del finanziamento della Banca convenzionata.



La Regione Toscana, con la D.G.R. n. 756 del 25.06.2024, ha previsto, in attuazione dell'Azione 1.3.2 "Sostegno alle PMI – Investimenti produttivi" del PR Toscana FESR 2021-2027, di attivare un intervento per la concessione di un contributo sotto forma di sovvenzioni (c/interessi e c/commissioni di garanzia), abbinate alla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia L. 662/96 a valere su finanziamenti concessi alle PMI toscane di importo compreso fra Euro 10.000,00 ed Euro 50.000,00 finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento.

In particolare, l'intervento di cui alla DGR n. 756/2024 si articola in due linee:

- LINEA A dedicata alla Creazione di impresa giovanile, femminile o destinataria di ammortizzatori sociali. I soggetti destinatari sono PMI (compresi i liberi professionisti), come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei 36 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.
- LINEA B dedicata alle PMI come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Per le definizioni di impresa giovanile, femminile e destinataria di ammortizzatori sociali e per i codici Ateco ammissibili si rimanda all'Allegato A alla DGR n. 756/2024 e ss.mm e ii.

La sovvenzione in conto interessi è calcolata sul valore attuale delle quote di interesse del finanziamento risultanti dalla documentazione del soggetto finanziatore, nella percentuale massima del:

- 100% degli interessi relativi a finanziamenti erogati a valere sulla LINEA A;
- 80% degli interessi, elevabile al 90% per "progetti green", relativi a finanziamenti erogati a valere sulla LINEA B.

La sovvenzione in c/commissioni di garanzia è pari:

- al 100% del costo della commissione di garanzia per i finanziamenti erogati a valere sulla LINEA A;
- all'1,5% dell'importo del finanziamento garantito e riassicurato per i finanziamenti erogati a valere sulla LINEA B.

L'importo massimo della sovvenzione totale (comprensivo della sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) non può superare i limiti, in termini di intensità di aiuto e in termini di cumulo, ai sensi del regolamento UE n. 651/14, art. 22 per la linea A ed art. 17 ed art. 14 per la linea B.

In abbinamento è prevista la concessione, ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 651/14, di una garanzia attraverso la riassicurazione del finanziamento, concesso dai soggetti finanziatori, alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996.

### ***Rischi tipici del prodotto/servizio - garanzia***

Il cliente è obbligato, una volta che CommerFin abbia pagato garanzia alla banca, a rifondere a CommerFin quanto corrisposto. CommerFin non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, **le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente.**

### ***DIRITTI DI ISTRUTTORIA***

I diritti di istruttoria fissi e pari ad euro 200,00 da pagare all'atto della presentazione della richiesta di garanzia mediante bonifico bancario su conto corrente **IBAN IT79G0103003204000001393322 – Banca Monte dei Paschi di Siena** con causale **"Diritti di istruttoria – denominazione ditta/impresa e C.F. "**.

Tali corrispettivi sono quindi dovuti a CommerFin a prescindere dal fatto che il finanziamento bancario venga erogato o meno e sono corrisposti dal cliente per la copertura dei costi sostenuti per l'apertura della pratica di fido e la gestione dell'istruttoria di valutazione.

L'importo copre le spese per l'intera pratica di fido, fino ad un massimo di 3 (tre) linee garantite.

### ***COMMISSIONI DI GARANZIA***

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di CommerFin.

Esse sono applicate da CommerFin, in relazione alla durata del finanziamento e alla classe di merito attribuita al richiedente in sede di istruttoria, in base alle tabelle riportate nella sezione 'prodotti'.

**L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo del finanziamento bancario (importo in euro); b) commissione da applicarsi (valore percentuale).**

Eventuali 'condizioni migliorative' rispetto a quelle ordinariamente praticate potranno essere offerte sulla base di accordi collegati a specifici prodotti bancari dedicati ai soci di CommerFin.

I fogli informativi sono disponibili presso la sede della società, le Società terze convenzionate e sul sito internet [www.commerfinscpa.it](http://www.commerfinscpa.it).

Le commissioni di garanzia sono corrisposte dal cliente, solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento, mediante la Banca convenzionata che ne addebita al cliente il relativo importo.



### **SCONTO SULLE COMMISSIONI DI GARANZIA IN PRESENZA DI RIASSICURAZIONE SEZIONE SPECIALE REGIONE TOSCANA FONDO EX L. 662/96**

Alle 'commissioni di garanzia' calcolate secondo le modalità previste nel paragrafo precedente viene applicato **uno sconto secondo quanto riportato nella sezione prodotti del presente foglio informativo** quando CommerFin ottiene, a valere sul finanziamento garantito a favore dell'impresa, la riassicurazione/controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI previsto dalla Legge 662/96.

### **DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

La durata della garanzia di CommerFin è pari a quella del finanziamento stesso, che potrà avere durata massima di 7 anni di cui un periodo di preammortamento della durata massima di 24 mesi

### **IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA**

L'importo massimo della garanzia rilasciata da CommerFin è variabile in funzione del merito di credito attribuito al cliente.

La somma del valore residuo delle garanzie in capo al singolo socio non può in ogni caso superare il limite di 1,5 milione di euro (per valore "residuo" della garanzia si intende il valore della garanzia che si desume dalla quota di capitale che rimane da restituire alla Banca convenzionata in base al piano di ammortamento).

### **PERCENTUALE MASSIMA DELLA GARANZIA**

La percentuale di garanzia rispetto al finanziamento erogato è compresa tra il 30% e l'80%.

### **FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI**

I finanziamenti garantiti da CommerFin sono erogati dalle Banche convenzionate in base a finalità e tassi di interesse concordati in apposite Convenzioni riservate ai Soci.

Il tasso di interesse è variabile, parametrato all'Euribor, maggiorato di uno *spread* concordato con le singole Banche convenzionate.

Per conoscere le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, tasso applicato dalla Banca convenzionata, importo massimo della garanzia, durata e percentuale massime della garanzia occorre rivolgersi a CommerFin (mediante i contatti a pag. 1 del presente Foglio Informativo) oppure alle Società di servizio convenzionate con CommerFin oppure consultare il sito internet [www.commerfinscpa.it](http://www.commerfinscpa.it).

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da CommerFin.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da CommerFin e dalla Banca convenzionata.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a CommerFin, mediante addebito della Banca convenzionata, la 'commissione di garanzia' (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a CommerFin al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

E' comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata da CommerFin, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

### **EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI**

*Rinegoziazione di finanziamenti già assistiti da garanzia di CommerFin:* nel caso di prolungamento della durata inizialmente prevista il valore delle commissioni di garanzia aggiuntive dovute dall'impresa beneficiaria è calcolato applicando il metodo di calcolo delle commissioni in vigore, considerando come "durata" la fascia di durata pari al periodo di estensione del finanziamento previsto dal nuovo piano di ammortamento rispetto a quello originario. In caso di variazione nel *rating* attribuito all'impresa beneficiaria, la stessa pagherà la predetta differenza di durata sulla base della nuova fascia di *rating* assegnata.

Le commissioni da applicare saranno quelle corrispondenti alla fascia di maggiore durata e/o maggiore/minore rischio (nel caso di maggior durata inferiore ai 12 mesi sarà comunque applicata la commissione prevista per la durata di 12 mesi).

*Richiesta di conferma di garanzia su finanziamenti già assistiti da garanzia di CommerFin:* la delibera di conferma della garanzia, qualora non vengano modificate la durata o la forma tecnica originarie del finanziamento, non prevede costi aggiuntivi per l'impresa. In caso contrario, il valore delle commissioni di garanzia aggiuntive dovute dall'impresa beneficiaria è calcolato applicando il metodo di calcolo delle commissioni in vigore, considerando come "durata" la fascia di durata pari al periodo di estensione del finanziamento previsto dal nuovo piano di ammortamento rispetto a quello



originario. In caso di variazione nel *rating* attribuito all'impresa beneficiaria, la stessa pagherà la predetta differenza di durata sulla base della nuova fascia di *rating* assegnata.

Le commissioni da applicare saranno quelle corrispondenti alla fascia di maggiore durata e/o maggiore/minore rischio (nel caso di maggior durata inferiore ai 12 mesi sarà comunque applicata la commissione prevista per la durata di 12 mesi).

*Comunicazione annuale riepilogativa:* la comunicazione annuale riepilogativa, comprensiva del documento di sintesi aggiornato, non viene inviata al cliente se non mutano le condizioni a cui viene prestata la garanzia (dal momento che, versato quanto dovuto all'atto dell'erogazione, l'impresa beneficiaria non deve a CommerFin alcun altro corrispettivo). Se, a seguito di rinegoziazione (alle condizioni sopra specificate), mutano le condizioni economiche praticate, CommerFin provvede all'invio del documento di sintesi aggiornato senza alcun costo aggiuntivo per il cliente. Il cliente ha il diritto di richiedere il proprio prospetto informativo in qualsiasi momento ad uno qualsiasi degli uffici di CommerFin (o all'indirizzo di posta elettronica [commerfin@confesercenti.it](mailto:commerfin@confesercenti.it)) senza alcun costo aggiuntivo.

*Copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati:* l'impresa può ottenere copia della documentazione sugli interventi di garanzia effettuati successivamente all'istituzione del rapporto previo pagamento di spese pari ad € 40,00 (quaranta/00).

#### **VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA**

La garanzia di CommerFin ha validità 120 giorni a decorrere dalla data di delibera. Decorsi 120 giorni dalla delibera, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal cliente a titolo di "diritti di istruttoria" non sarà restituito da CommerFin.

Nulla sarà invece in tal caso dovuto dal cliente a titolo di "commissioni di garanzia" né a nessun'altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di finanziamento o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente a CommerFin (vedi indirizzo pag. 1).

#### **CHIUSURA DEL RAPPORTO**

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata da CommerFin con conseguente obbligo di CommerFin a comunicare al socio/cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

L'estinzione della garanzia non potrà in alcun caso avvenire prima di avere ricevuto "lettera di manleva" da parte della Banca convenzionata o prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento.

Le "commissioni di garanzia" già versate dal cliente non saranno ad esso restituite da CommerFin a seguito di estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

#### **CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO**

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni che fornirà (il preventivo recherà in ogni caso indicazione dei valori minimi e massimi di spesa cui sarà soggetto il cliente).

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto una "copia del contratto idonea per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

La consegna di tale "copia del contratto idonea per la stipula" sarà comunque subordinata al pagamento dei "diritti di istruttoria" previsti nel Foglio informativo, che non potranno in nessun caso essere rimborsati (anche in caso di rinuncia da parte del cliente).

#### **MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE/SOCIO**

Il cliente può presentare un reclamo a CommerFin, anche per lettera raccomandata A/R (a *Commerfin Scpa – Ufficio Reclami - via Nazionale 60, 00184 Roma*) o per via telematica (a mezzo posta elettronica: [commerfin@confesercenti.it](mailto:commerfin@confesercenti.it) o a mezzo posta elettronica certificata: [commerfin@legalmail.it](mailto:commerfin@legalmail.it); oggetto: Reclamo). CommerFin deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a CommerFin. **Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura; il ricorso deve essere corredato, a pena di irricevibilità, dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento.**

Foro competente: **Roma**.



## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA RIASSICURAZIONE CONCESSA DALLA SEZIONE SPECIALE REGIONE TOSCANA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI EX L. 662/96

Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è un fondo pubblico la cui attività consiste nella prestazione di garanzie e di controgaranzie pubbliche in favore di banche ed altri intermediari finanziari. Gli interventi del Fondo Centrale di Garanzia favoriscono l'erogazione, da parte di Banche e Confidi, di finanziamenti e garanzie alle PMI.

Gli interventi del Fondo Centrale di Garanzia sono posti in essere in osservanza delle Disposizioni operative emanate dal Gestore Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale e del diritto amministrativo.

La riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia tecnicamente si configura come il rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Fondo Centrale di Garanzia, garantisce l'obbligazione del Confidi obbligandosi personalmente nei confronti della Banca per una percentuale della quota di garanzia rilasciata dal Confidi.

La riassicurazione prestata dal Fondo Centrale di Garanzia è, di norma, a prima richiesta: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale ("il cliente") il Confidi liquida la propria garanzia ed escute il Fondo Centrale per una percentuale del valore pagato.

### ***Rischi tipici del prodotto/servizio - riassicurazione***

In caso di revoca della concessione dell'agevolazione – nella forma della riassicurazione - il cliente è tenuto a versare al Fondo Centrale di Garanzia un importo pari all'ESL comunicato dal Gestore - MCC con l'ammissione alla riassicurazione. In tale circostanza, il cliente subirà azioni di recupero poste in essere dal Gestore del Fondo Centrale di Garanzia per il suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

### **COMMISSIONI DI RIASSICURAZIONE**

La riassicurazione è gratuita per il cliente.

### **DURATA E DECORRENZA DELLA RIASSICURAZIONE**

La durata della riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia è uguale a quella della garanzia rilasciata da CommerFin.

### **IMPORTO MASSIMO DELLA RIASSICURAZIONE**

L'importo massimo della riassicurazione rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia è variabile in funzione della tipologia di operazione richiesta e della fascia di valutazione del soggetto beneficiario finale.

La somma del valore residuo delle controgaranzie in capo alla singola impresa non può in ogni caso superare il limite di 1,5 milione di euro ovvero di 2,5 milioni di euro per particolari operazioni.

### **PERCENTUALE MASSIMA DELLA RIASSICURAZIONE**

La percentuale della riassicurazione rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia è variabile in funzione della tipologia di operazione richiesta.

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

La riassicurazione viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella delibera del Gestore del Fondo Centrale di Garanzia.

Le modalità di rilascio ed escussione della riassicurazione sono regolamentate dalle Disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia.

La riassicurazione sarà valida e operante fintanto che il soggetto richiedente (in questo caso il cliente) mantenga i requisiti di ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia e Commerfin rispetti il dettato delle Disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia in tema di accesso, monitoraggio ed escussione.

Essendo la riassicurazione/controgaranzia rilasciata a valere su risorse pubbliche comporta l'assorbimento di un Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) imputabile all'interno del *plafond* "de minimis" del cliente.

### **VALIDITA' DELLA DELIBERA DI RIASSICURAZIONE**

La riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ha validità fino a quando non viene ad esistenza una delle cause di inefficacia previste dalle Disposizioni Operative.

La dichiarazione di inefficacia della riassicurazione da parte del Gestore del Fondo Centrale di Garanzia non determina, di per sé, il venir meno della garanzia Commerfin salvo che l'inefficacia sia direttamente imputabile al cliente.



**CHIUSURA DEL RAPPORTO**

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della riassicurazione prestata dal Fondo Centrale di Garanzia.

**CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO**

Il cliente riceve dal Fondo Centrale di Garanzia una lettera di garanzia tramite PEC. Tale documento costituisce il contratto di garanzia.



## LEGENDA

**Debitore Principale:** è il soggetto (il Socio) di cui CommerFin garantisce l'adempimento.

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL):** rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso all'impresa.

**Fondo Centrale di Garanzia delle PMI ex L. 662/96:** il Fondo di garanzia di origine pubblica a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di CommerFin, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di CommerFin adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Regime "de minimis":** il regime degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento UE 2831/2023, al Regolamento UE n. 1408/2013 per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e al Regolamento UE n. 717/2014 per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.

**Socio:** il soggetto che ha aderito a CommerFin e che ne richiede la garanzia.

**Spese per comunicazioni periodiche:** sono le spese a carico del Socio per le comunicazioni inviate annualmente da CommerFin solo nel caso in cui la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.



## COMMISSIONI DI GARANZIA

N.B. Nelle tabelle vengono indicate le commissioni minime e massime in funzione della garanzia minima e massima rilasciata da Commerfin Scpa. Qualunque altra percentuale di garanzia avrà un pricing commisurato al rischio assunto e rientrante tra il minimo ed il massimo esposto.

Alle operazioni 'Garanzia Azione 1.3.2. - Regione Toscana' si applicano le seguenti 'commissioni di garanzia':

### Garanzia diretta 'scontata Fondo Centrale di Garanzia' di Commerfin dal 30% all'80%

Durata	Fascia % garanzia	1		2		3		4	
		30%	80%	30%	80%	30%	80%	30%	80%
Fino a 60 mesi		0,86%	2,30%	0,92%	2,46%	0,98%	2,63%	1,11%	2,95%
tra 61 e 84 mesi		1,06%	2,84%	1,16%	3,09%	1,25%	3,34%	1,44%	3,85%

Alle operazioni prive della riassicurazione del Fondo di garanzia si applicano le seguenti 'commissioni di garanzia':

### Garanzia diretta 'piena' di Commerfin dal 30% all'80%

Durata	Fascia % garanzia	1		2		3		4	
		30%	80%	30%	80%	30%	80%	30%	80%
Fino a 60 mesi		2,34%	6,23%	2,64%	7,05%	2,95%	7,87%	3,57%	9,51%
tra 61 e 84 mesi		3,35%	8,93%	3,83%	10,20%	4,30%	11,47%	5,25%	14,01%